



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 DEL 21/05/2021

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA G.C. N. 23 DEL 23 APRILE 2021 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **10,12** nella sede comunale e in modalità videoconferenza, giusto quanto stabilito con decreto sindacale n. 1 del 01/04/2020, si è riunita la giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Marco Lampis

Sono presenti i Sigg. Assessori:

	presente	assente		presente	assente
LAI ALESSANDRO	☒	☐	USALA LAURA	☒	☐
LAI ANTONIO	☒	☐	ZEDDA FILIPPO	☒	☐

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei

Si dà atto che gli assessori Zedda e Usala partecipano in modalità videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicativo *WhatsApp*.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 23 del 23.04.2021, di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2021;

Preso atto che, per mero errore materiale, nell'allegato B), relativo alle tariffe sull'occupazione del suolo pubblico, relativamente alla casistica "*Occupazioni temporanee per attività edilizia*" la riduzione del 40% è stata calcolata sulla tariffa standard giornaliera, laddove avrebbe dovuta essere calcolata con riferimento alla tariffa della prima casistica: "*Occupazioni temporanee di suolo pubblico per mq*";

Dato atto, pertanto, che la tariffa relativa alle occupazioni temporanee di suolo pubblico per attività edilizia risulta pari ad € 1,14 per mq al giorno, anziché € 0,18 per mq al giorno, ovvero la tariffa della prima casistica, pari ad € 1,90, ridotta del 40%;

Ritenuto, per le sopra richiamate motivazioni, di dover rettificare la deliberazione della G.C. n. 23 del 23.04.2021 relativamente all'allegato B) e, nello specifico, relativamente alla tariffa per le "*Occupazioni temporanee per attività edilizia*";

Dato atto che, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15 bis, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto che la sopra richiamata normativa si applica esclusivamente alle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni e non si applica alle imposte patrimoniali, e che pertanto non si rende necessario pubblicare la deliberazione di approvazione del Regolamento in oggetto e l'allegato Regolamento nel sito del Dipartimento delle Finanze;

Richiamata, a tal proposito, la circolare 2/DF del 22.11.2019, con la quale si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, commi 15 e 15 bis, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria, come confermato anche dal comunicato del MEF del 23.03.2021;

Visti:

- L'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- L'articolo 172, comma 1, lettera c) dello stesso D.lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- L'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il quale, al comma 3-bis dell'art.106, prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione per i comuni al 31.01.2021, ulteriormente prorogato, con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, al 31.03.2021 ed infine, ulteriormente prorogato al 30.04.2021, con il D.L. n. 41 del 22.03.2021 (c.d. decreto Sostegni) ed infine prorogato, con D.L. 30/04/2021 n. 56, al 31 maggio 2021;

Visto il D. lgs. 267/2000, ed in particolare gli articoli 42, co. 2, lettera f) e articolo 48 che attribuiscono alla Giunta comunale la competenza per la determinazione delle tariffe;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che quanto riportato nella premessa costituisce parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la delibera della G.C. n. 23 del 23.04.2021 di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale per l'anno 2021 e, nello specifico, l'allegato B) - occupazioni di suolo pubblico, relativamente alle occupazioni temporanee per attività edilizia, la cui tariffa risulta essere pari a € 1,14 a mq al giorno anziché € 0,18;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, le tariffe approvate producono i loro effetti dal 01.01.2021;

Di procedere alla pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente della presente deliberazione e del nuovo allegato B), così come rettificato, nonché degli allegati A) e C) già pubblicati contestualmente alla pubblicazione della precedente deliberazione G.C. n. 23 del 23.04.2021;

Di prendere atto che, trattandosi di imposta non tributaria, non si applica la normativa relativa alla pubblicazione delle tariffe in oggetto sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con separata e successiva votazione, e all'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Mattei

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2/2016:

- E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **27/05/2021** per rimanervi per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei

Escalaplano, 27/05/2021

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno **21/05/2021**:

☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;

☐ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei